

N. R.G. 1/2025 P.U. (segue 1937/2024 VG)



Tribunale Ordinario di Modena
Sezione terza civile e procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Ester Russo	-	Presidente
Dott. Carlo Bianconi	-	Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Ovi	-	Giudice

nel **procedimento unitario** n. r.g. **1/2025** promosso da:

VMECH s.r.l., con sede legale a Vignola (MO), via Trinità n. 1, C.F., P.I. e n. iscrizione al Registro Imprese 03821950361, n. REA MO-420618, capitale sociale Euro 3.120.000,00 i.v. (di seguito anche la “Società” o la “Ricorrente” o “VMECH”), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Ing. Alessandro Verri (C.F. VRRLSN72C15I462H), espressamente autorizzato alla presentazione del Ricorso dalla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 dicembre 2024 a ministero Notaio Dott. Federico Manfredini di Modena, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Milano (C.F. MLNNCL77M31F257Z, con indirizzo PEC al quale intende ricevere le successive comunicazioni e notificazioni: *nicola.milano@ordineavvmodena.it*), Avvocato del Foro di Modena, presso il cui Studio in Modena, Via Placido Rizzotto n. 90 (oltre che presso il suddetto indirizzo PEC), elegge domicilio speciale, come da procura rilasciata in calce al ricorso), ed altresì assistita dal Dott. Federico Bacchiega (C.F. BCCFRC77C05A944U), Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, con Studio in Modena, Via Placido Rizzotto n. 90;

vista l’istanza ex art. 40 e 84 CCII avanzata dalla ricorrente, volta alla omologa di un concordato preventivo in continuità aziendale;

premesso che, in difetto di specificazione, gli articoli di legge citati sono riferibili al CCII;

premessa altresì la applicabilità alla presente fattispecie di ogni previsione del CCII siccome riformato dal cd. Correttivo ter in ragione della norma di diritto

intertemporale di cui all'art. 56, comma 4, D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28.9.2024;

osserva quanto segue.

Si premette la scansione temporale degli eventi, utile a comprendere lo stato della procedura:

La ricorrente, in data 05.5.2025, depositava proposta, piano e attestazione di concordato preventivo in continuità aziendale diretta.

L'iniziativa fa seguito al periodo massimo di composizione negoziata della crisi con richiesta di misure protettive (rgv 1937/2024).

Fa seguito altresì al periodo massimo previsto dall'art. 44 in relazione al presente procedimento unitario, incardinato da VMECH stessa in data 03.1.2025 e contraddistinto altresì dall'intervento di un creditore che ha richiesto la liquidazione giudiziale della società.

E così dunque:

- 06.5.2024 inizio percorso di CNC di VMECH;
- 01.1.2025, ricorso ex art. 44;
- 05.5.2025, deposito della domanda di concordato, del piano e della attestazione;
- 16.5.2025, deposito del parere del CG;
- 21.5.2025, decreto di richiesta chiarimenti e integrazioni;
- 16.6.2025, deposito memoria integrativa;
- 23.6.2025, parere supplementare del CG;
- 10.7.2025 fissazione udienza per l'esame della istanza di liquidazione giudiziale pendente;
- 27.8.2025 memoria difensiva finale di VMECH;
- 03.9.2025 celebrazione udienza (in cui si constatava la rinuncia da parte dei creditori alle istanze di liquidazione giudiziale pendenti, in numero di due);
- 19.9.2025, deposito del parere finale del CG.

Il concordato è suscettibile di essere aperto.

Presupposti formali.

In generale, si osserva che, dal punto di vista formale, non è dato rinvenire ostacoli alla ammissione della società alla procedura.

La debitrice è pacificamente impresa non minore, che svolge attività commerciale e che versa in stato (quantomeno) di crisi, quando non di vera e propria insolvenza; al riguardo si ricorda come la presente iniziativa si sia generata nell'ambito di un procedimento unitario caratterizzato dall'intervento di due creditori che hanno chiesto aprirsi la liquidazione giudiziale (salvo abbandonare la domanda nel prosieguo).

Il primigenio tentativo di continuità indiretta è stato abbandonato (per assenza di offerte concrete, oltre a mere manifestazioni di interesse), e la società ha optato per la domanda di concordato preventivo in continuità diretta.

Il compendio documentale previsto dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII risulta versato agli atti, come pure la delibera di cui agli artt. 40, comma 2 e 120-*bis* CCII.

La proposta ed il piano sono oggetto di attestazione da parte del Professionista indipendente, dott. Gianluca Riccardi.

Il piano.

La strategia, che prevede la continuità aziendale diretta – si sviluppa, in buona sostanza, secondo le direttrici sintetizzate alle pagine 38-39 del ricorso, il cui nucleo qui si riassume per comodità di lettura e comprensione.

Come è dato evincere dal ricorso, il piano si basa sui seguenti pilastri (premessa la costante ripresa del mercato dei settori di riferimento nel biennio 2025-2026, supportata dalla presenza di conferme dei piani di produzione da parte dei clienti (vedi all. 15 e pagg. 9 e 10 memoria difensiva finale), con conseguente crescita del volume aggregato di produzione e successivo consolidamento di volumi e fatturato negli altri anni di piano, sia pur a livelli inferiori di quelli precrisi):

- 1) continuazione dell'attività aziendale diretta (lavorazioni meccaniche di precisione), sotto l'egida del medesimo *management*;
- 2) mantenimento della disponibilità dello stabilimento; mantenimento dei macchinari di proprietà; mantenimento dei beni in *leasing* in numero di 5 (vedi pagg. 11-13 memoria difensiva finale);
- 3) sostegno finanziario da parte di un *factor*;
- 4) mantenimento integrale del personale in misura di 90 unità (punto 11.6 ricorso); riduzione dei costi in generale;
- 5) fusione inversa per incorporazione delle tre società socie secondo il progetto di cui al doc. 27 e illustrato a pag. 16 del parere del CG del 23.6.2025;
- 6) per il caso di mancato avveramento della *assumption* nuovo vaglio della possibile cessione dell'azienda in esercizio.

Dal punto di vista formale, ogni previsione rilevante dell'art. 87 CCII è stata rispettata.

La proposta ai creditori.

I creditori vengono suddivisi in **diciotto classi**, di cui sette non votanti.

I dati:

- passivo concordatario da ristrutturare → € 23,5 Mln circa (comprensivi della posizione dei soci);
- flussi finanziari del concordato → € 11,550 Mln circa;
- spese e prededuzioni → € 625 Mila circa;
- attivo da distribuire ai creditori concordatari → € 9,8 Mln circa;
- valore di liquidazione *ex art.* 87 lett. c) → € 7,24 Mln circa.

La tabella contenuta a pag. 19 della memoria finale sintetizza la proposta con riferimento alla **misura** dei pagamenti:

- integrale, sia pur con alcune dilazioni, per le Classi sino alla 9 compresa;
- in misura del 10%, dalla Classe 10 in poi (esclusi i soci).

La tabella contenuta a pag. 20 della memoria finale sintetizza la proposta con riferimento ai **tempi** dei pagamenti, con orizzonte previsto al 2030.

Lo scrutinio del Tribunale.

Il novello strumento concordatario è di (relativamente) recente inaugurazione, essendo stato introdotto dal Codice della crisi.

Oggetto della valutazione del Tribunale, a mente dell'art. 47 comma 1, lett. b), sembra essere, in questa sede:

- la "ritualità" della proposta;
- la corretta formazione delle classi;
- la verifica circa la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali.

Nel caso in esame non vi sono motivi ostativi alla ammissione dello strumento.

Quanto alla ritualità della proposta, vale quanto detto sopra (paragrafo "*I presupposti formali*"): ricorrono tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso allo strumento.

Sulla corretta formazione delle classi, si osserva quanto segue.

In primo luogo, è rispettato il precetto di cui all'art. 85, commi 2 e 3.

In secondo luogo, è pure rispettato quanto prevede l'art. 87, comma 1 lett. m).

Risulta ritualmente presentata ed attestata la proposta di trattamento dei debiti fisco-previdenziali ai sensi dell'art. 88: vedasi pag. 12 parere 23.6.2025 del CG.

Quanto ai criteri di formazione delle classi, più nello specifico, è noto che l'art. 2, comma 1, lett. r) CCII definisca le classi come gli insiemi di creditori che abbiano posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Nel caso in esame, ogni singola classe è rappresentata al suo interno da creditori che hanno posizione giuridica omogenea, quanto alla natura del credito: e infatti, scorrendo il doc. 42 il dato è intuitivo.

Le classi, così come formate, paiono quindi allo stato connotate da sostanziale genuinità, e da contendibilità al loro interno (pure tenuto conto del sistema delle "maggioranze" di cui all'art. 109 CCII), considerato altresì che l'entità dei singoli crediti, parametrati all'intero della classe, e le (solo astrattamente preconizzabili) intenzioni dei singoli, lasciano presagire una "sana incertezza" circa gli esiti della votazione, che, salvo smentite nel prosieguo, sarà dunque auspicabilmente guidata da principi di correttezza e lealtà, su tutti quello di massimizzazione del credito.

Neppure è violato il cd. "principio di non discriminazione" (vedasi Corte d'appello Milano 08.11.2024 in www.dirittodellacrisi.it o www.ilcaso.it), atteso che ogni classe avente il medesimo rango viene trattata con la stessa percentuale di pagamento.

Ogni giudizio qui reso – e condiviso dal Commissario – sarà oggetto di rivalutazione in sede di eventuale omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d) CCII, anche laddove essa venga richieste nelle forme cd. trasversali.

In tale sede saranno poi trattati i temi:

- della necessaria chiamata al voto del garante pubblico in relazione all'intera esposizione (condizionata) della società nei loro confronti; ciò tenendo peraltro conto del fatto che MCC sarà chiamata al voto certamente nella Classe 8 (e avrà dunque, sia pur con riferimento alla sola pretesa in surroga di BCC Emil Banca, modo di manifestare il proprio gradimento o meno rispetto alla iniziativa);
- della necessaria chiamata al voto dei creditori inseriti in Classe 9 (quivi condividendosi i rilievi del CG alle pagg. 9 e 10 dell'ultimo parere).

Quanto alla verifica circa la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, si osserva quanto segue.

È *in re ipsa* la inefficienza, in termini di dispendio di risorse, di un sistema che postuli la totale assenza di un vaglio di ammissione, financo nei casi di iniziative velleitarie, rimettendo ogni questione alla successiva fase di omologazione dello strumento proposto: ossia, ad un'epoca in cui ormai sia stato nominato un Commissario che abbia svolto i suoi approfondimenti, siano stati coinvolti i creditori, siano state magari avanzate e trattate delle opposizioni, sia passato un non indifferente lasso di tempo foriero di maturazione di costi prededucibili, *etc.*. Tutto quanto precede conduce ad affrontare con una certa attenzione l'aspetto di cui sopra.

I punti maggiormente critici paiono quelli indicati dal CG (ancora) nell'ultimo parere reso:

- parziale indeterminatezza dei valori *post* fusione anche con riferimento al monte crediti delle incorporande (pagg. 4 e 5 parere CG);
- incertezza circa la tenuta finanziaria del piano, in relazione alla operatività corrente (pagg. 7 e 8 parere);
- incertezza e aleatorietà dello scenario avente ad oggetto l'inversione di tendenza nei ricavi ed il ritorno a livelli precrisi in forza degli ordini in ingresso.

Ogni rilievo potrà essere analizzato dal Commissario giudiziale, sia alla luce di una analisi *backward looking* a far data dall'ingresso in procedura e/o in CNC (maggio 2024), sia, se del caso, con l'ausilio di nominando ausiliario di fiducia, esperto del settore di riferimento: il tutto, nell'ottica di fornire al Tribunale e ad ai creditori la massima informazione possibile.

Militano però in favore della debitrice, nella ottica di non fermare l'iniziativa al presente stadio, i seguenti rilievi:

- il dato prospettico sui ricavi caratteristici è senz'altro ottimistico con riferimento all'epoca *post* 2023, ma è decisamente prudente rispetto allo "storico" *ante* crisi;

- il dato che precede è corroborato dall'esistenza, sia pur non del tutto tranquillizzante, di piani di produzione ed ordini da importanti clienti finali; esiste in ogni caso al riguardo una analisi non manifestamente implausibile di tutti i mercati di riferimento;
- la debitrice ha dato prova, specie negli ultimissimi mesi, di una importante resilienza e di una forte coesione sociale e produttiva tra *management* e maestranze, come dimostra la intensificazione dei turni di lavoro ed il "tamponamento" delle perdite correnti derivanti dai *leasing* in corso, drasticamente ridimensionate;
- lo scenario liquidatorio pare oggettivamente deteriore per i creditori.

L'apertura della procedura consentirà poi – quantomeno sino a quando ciò sarà possibile – il mantenimento dei livelli occupazionali, *asset* fondamentale nella struttura aziendale, e preciso obiettivo del Legislatore interno ed europeo.

Alla luce di tutto quanto esposto, può dunque ammettersi la debitrice alla procedura di concordato, come al dispositivo, con le seguenti specificazioni, utili per il prosieguo.

Disposizioni sul prosieguo della procedura.

La società è chiamata in tempi brevissimi, ove ritenuto, ad affinare la proposta ed il piano sulla base dei rilievi sopra svolti (salvi i termini di legge per le modifiche consentite).

Il Commissario giudiziale vigilerà su quanto precede, riferirà senza indugio al Tribunale ogni elemento rilevante ai sensi dell'art. 106 CCII.

Tutto ciò premesso,

PQM

visto l'art. 47 CCII;

dichiara aperto il concordato preventivo e per l'effetto **nomina** il dott. Carlo Bianconi quale Giudice delegato alla procedura, **confermando** il dott. Riccardo Corradini, ODCEC Modena, quale Commissario giudiziale;

fissa il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione di questo decreto per il versamento della somma di € 105.000,00 di cui all'art. 47, comma 2, lett. d), CCII nelle forme di cui al precedente versamento effettuato *ex art.* 44 CCII;

stabilisce che il giorno 19.1.2026 ore 12.00 decorra il termine iniziale, per i creditori, per manifestare il proprio voto; termine finale sino al 09.2.2026 ore 12.00; il tutto, con le modalità da comunicarsi a cura del Commissario a norma dell'art. 104 CCII entro il 03.12.2025; **assegna** al Commissario il termine del 03.12.2025 anche per il deposito in Cancelleria della relazione *ex art.* 105 CCII, fermi gli obblighi di cui all'art. 107 CCII;

dispone che il Commissario depositi la relazione di cui all'art. 110 CCII il giorno 12.2.2026 entro le ore 12.00, contestualmente notiziandone i Legali della società;

dispone che ogni adempimento o comunicazione prevista dalla legge, ed in particolare quelle di cui all'art. 107 CCII, venga inoltrata in tempo reale, a cura del

Commissario e/o dei Legali della debitrice anche all'indirizzo *mail* istituzionale del Giudice delegato (carlo.bianconi@giustizia.it).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione:

- al C. G.
- a parte ricorrente
- al PM

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 25.9.2025

Il Presidente

Dott.ssa Ester Russo